

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Simonetti, giudice, responsabile e coordinatore; Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Nymene Moschi e Jacopo Malagugini, avvocati, Cdi di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdi di Torino

La nuova legge sui licenziamenti
Spazi di intervento al sindacato

NINO RAFFONE

Una importante differenza è venuta meno. È indubbio che una realtà non la si muti solo a livello formale, ed è altrettanto incontestabile che in ogni caso un licenziamento ingiustificato viene a costare al datore di lavoro che occupa sino a 15 dipendenti solo una somma compresa tra 2,5 e 6 mensilità, poco più di un preavviso lungo. Ma sarebbe miopia misurare la legge solo con questi parametri, che appaiono e sono angusti. A fianco di questi deve mettersi in pieno risalto il fatto che il sindacato, per una molteplicità di ragioni che non possono essere qui analizzate, troppo sovente si occupa solo della tutela di lavoratori già gra-

rantiti, mentre poco si è dedicato a questa fascia di lavoratori per nulla garantiti, nonostante che proprio qui si annidino le più sfacciate evasioni contrattuali, retributive, previdenziali, dove più ampio è il ricorso alla manodopera fatta lavorare in nero o comunque al di fuori di ogni controllo. Oggi di fronte all'organizzazione sindacale si apre la prospettiva di poter intervenire più incisivamente anche nei confronti di questi lavoratori: non solo per impugnarne il licenziamento ingiustificato, ma anche, cogliendo l'occasione di questo contratto, per acquisire una massa di dati circa il livello di effettiva applicazione dei

Ccnl in questi minimi ambiti aziendali, per estendere in ultima analisi e rafforzare anche in queste aziende le tutele legali e contrattuali, che riguardano tutti i lavoratori, e non solo quelli delle maggiori imprese. È anche verosimile che gli stessi datori di lavoro, cui oggi viene imposto un civile onere di giustificare il licenziamento (e il richiamo ai tacci e laccio), come fanno alcune controparti, denota che per queste i tempi della storia si sono fermati a qualche decennio fa), sentano come necessario o utile una spinta all'associazionismo. A nostro parere questa spinta verso maggiori aggrega-

zioni associative deve essere apprezzata, in quanto generalmente si verifica da parte delle aziende associate un maggior rispetto dei Ccnl, e tutti quelli che operano nel settore sanno bene che le maggiori difficoltà si riscontrano quando siano inesistenti le controparti sindacali.

È chiaro che la nuova legge sarà una conquista solo se sapremo imporre l'effettiva applicazione, e se verranno colte le potenzialità espansive cui prima si faceva cenno. Ciò richiede al sindacato uno sforzo grande, anche una riqualificazione dei propri uffici, per curare meglio i bisogni di un settore grande dei lavoratori italiani, per colmare una parte della differenza, per fornire una tutela migliore. Una conquista si svuota non solo per l'opera delle controparti, ma anche per la disattenzione, l'indifferenza, la sufficienza, il metodo burocratico con cui talvolta ci si pone di fronte a situazioni nuove. È un'occasione da non perdere, se si vuole veramente diventare il sindacato di tutti i lavoratori, entrare in ambiti prima chiusi, estendere le tutele almeno elementari a tutti i lavoratori, garantirli o meno.

Questa rubrica si riserva di tornare sui problemi interpretativi che la nuova legge solleva.

I coefficienti di rivalutazione sulle retribuzioni 1985-1990

Le pensioni Inps dal 1° gennaio 1990 hanno applicato nuovi coefficienti di rivalutazione sulle retribuzioni. Sono andati in pensione dal 1° maggio 1990, chiedo di indicarmi quali sono i coefficienti per il periodo 1985-1990.

G.E. Napoli

Si deve prendere a base la retribuzione delle ultime 260 settimane; sostanzialmente, per una pensione liquidabile dal 1° maggio 1990 si deve calcolare senza alcuna maggiorazione la retribuzione lorda del periodo 1° gennaio 1989 - 30 aprile 1990. Si applica poi il coefficiente 1,0649 per l'anno 1988; il coefficiente 1,1217 per il 1987; il coefficiente 1,1818 per il 1986 e, se trattasi di lavoro continuativo, il coefficiente 1,2525 per il periodo 1° maggio - 31 dicembre 1985, avendo ovviamente cura di considerare la quota di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) frazionata tanto per il 1990 quanto per il 1985.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Fare ricorso se il ministero non rimborsa l'Irpef sul "Tfr"

In merito alla notizia sul rimborso dell'Irpef sulle liquidazioni, pubblicata nella rubrica «Domande e risposte» di lunedì, 2 luglio 1990, a pagina 6, precisiamo che coloro i quali pur avendo presentato domanda di restituzione dell'Irpef sul trattamento di fine rapporto (Tfr), non riceveranno alcun rimborso, possono rivolgersi al Sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil) e agli uffici fiscali della Cgil.

I casi di mancato rimborso Irpef sul Tfr da parte degli uffici delle imposte, in larga parte riguardano la omessa denuncia dei redditi con Mod. 740 relativo all'anno in cui è stato percepito in tutto o in parte il trattamento di fine rapporto, oppure con il modello 740 non è stato incluso il modello 102 contenente una parte o la intera liquidazione. Gli uffici fiscali della Cgil e dello Spi-Cgil non condividono l'orientamento del ministero delle Finanze, invitano i lavoratori interessati a proporre ricorso alla Commissione tributaria di primo grado.

1988 (e la relativa tabella ad essa allegata) mi spetta dal 1° gennaio 1988 la somma di lire 90.000 mensili quale «assegno per il nucleo familiare».

Negli ultimi mesi del 1988 ho inviato alla sede Inps di Ravenna il prescritto mod. Anpns (richiedendo il suddetto assegno) corredato della copia fotostatica (debitamente legalizzata) del verbale di riconoscimento della «invalidità totale permanente» nonché lo stato di famiglia: restando quindi in attesa di quanto dovutomi. Invece, la sede Inps di Ravenna con mod. Te 08, del 27 settembre 1989, mi notificava: un mio debito di lire 114.240, facendo riserva di ulteriore comunicazione in relazione all'«indebitto»; a detto modello era allegato un mod. Te 08. con un prospetto «dei dati memorizzati in archivio anteriormente alla ricostituzione» con importi netti di pensione che, secondo la tabella, io avrei riscosso dal 1° gennaio 1987 al 1° novembre 1989, dati che sono largamente superiori

agli importi effettivamente da me riscossi (per detto periodo) come posso dimostrare con i modelli in mio possesso. Visto che non mi arrivava l'ulteriore comunicazione relativa all'«indebitto», facevo presente all'Inps (e per conoscenza al comitato provinciale) l'errore. Non ricevendo alcuna risposta mi sono rivolto all'Inps perché si accertasse presso la sede Inps di Ravenna a che punto stava la pratica. Un funzionario Inps ha confermato che risulta l'errore (non unico) e che tutte le pratiche sono «in evidenza» (cioè nel mese di gennaio 1990).

Facciamo un po' di conti: dal 1° gennaio 1988 al 30 aprile 1990 l'Inps mi ha pagato per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 lire 19.760 mensili; poi dal 1° gennaio 1990 al 30 aprile 1990 lire 20.000 mensili che per quattro mesi danno una somma di lire 80.000; per cui al 30 aprile 1990 vanto un credito di lire 1.965.760, somma che non posso utilizzare come vorrei

perché illegalmente trattenuta dall'Inps: tale somma quando mi verrà pagata avrà subito, per l'inflazione, una svalutazione superiore agli interessi legali del 5 per cento.

Iso Tarroni
Alfonsine (Ravenna)

Sovvenzioni ai siderurgici in cassa integrazione e associati

È vero che spettano sovvenzioni ai lavoratori di imprese siderurgiche che iniziano una attività associandosi con altri lavoratori? Chi paga? A quanto ammontano?

Vito Griseta
Roma

È vero. La legge 181 del 1989 prevede la possibilità indicata. Se il lavoratore è in cassa integrazione straordinaria in atto al momento in cui presenta le dimissioni; 2) di 42 mensilità se il lavoratore opera nei territori del Mezzogiorno d'Italia.

Le somme sopra indicate vanno diminuite delle integrazioni salariali percepite dal 4 maggio 1989 al giorno delle dimissioni. Poiché il trattamento massimo di cassa integrazione straordinaria per il 1989 è di circa 7 milioni 100 mila lire lorde al mese è facile capire che la liquidazione è di circa 36 milioni per i lavoratori del Centro Nord e di 42 milioni per quelli del Sud. Togliendo le somme già riscosse per la cassa integrazione guadagni la somma può diventare rispettivamente di 30 e di 35 milioni netti.

Sabato e computo delle ferie

risponde ENZO MARTINO

Com'è noto, il godimento di un periodo di ferie annuali retribuite è un diritto di rango costituzionale (art. 38, III comma, Cost.). La norma, essendo una disposizione di principio, nulla ovviamente dice in ordine alla durata delle ferie, ma si limita a sancire il fatto che il lavoratore non può rinunciare alle stesse.

Nemmeno il codice civile (art. 2109) interviene in maniera diretta circa la durata del periodo ferie, ma rinvia alla legge ordinaria, oppure - con criterio di sussidiarietà - ai contratti collettivi, agli usi od infine all'equità. L'unica norma di legge in materia, che pone una disciplina particolare, valida

solo per gli impiegati, è l'art. 7 del r.d.l. 13/12/1924, n. 1825. Tale norma, vecchia ormai di quasi settant'anni, è però certamente meno favorevole rispetto ai contratti collettivi, ed è pertanto a questi ultimi che si deve far riferimento per la soluzione del nostro problema.

Nella fattispecie esaminata si applica il Ccnl del settore terziario, distribuzione e servizi (commercio), il cui art. 50, senza distinguere tra personale con orario a tempo pieno o parziale, afferma il diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di ventisei giorni lavorativi. La norma contrattuale, però, aggiunge anche che, quale che sia la distribuzione

dell'orario di lavoro settimanale, la settimana lavorativa va comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Pur comprendendo tutte le perplessità della lavoratrice, che in effetti si fonda su una lettura corretta della genesi storica del sabato libero, rimane l'insuperabilità del dato testuale del contratto, che espressamente conferma la considerazione della giornata di sabato nel computo delle ferie anche nel caso di orario articolato su cinque giorni. È ciò a presiedere da quanto scritto dall'avv. Raffone nella Rubrica del

5/6/1989, che peraltro ha l'orientamento della giurisprudenza sul diverso problema delle festività cadenti di sabato. Nel nostro caso infatti la precisa dizione contrattuale non sembra dare adito ad interpretazioni diverse a quella esposta.

Peraltro, molte delle perplessità circa l'irrationalità della soluzione possono essere superate se si considera che esaltano allo stesso risultato si perviene in tutti quei contratti nei quali si fa riferimento, nel determinare la durata delle ferie, a un periodo di calendario, invece che ai giorni lavorativi. È chiaro che, ad esempio, quattro settimane di calendario di ferie implicano che chi lavora su cinque giorni la settimana, anziché su sei, apparentemente ci rimette quattro giorni di ferie. Ma tale perdita, ci sembra, è ampiamente compensata dal vantaggio di godere, per il resto dell'anno, del sabato libero.

L'Inps decurta l'assegno per il nucleo familiare

Sono un pensionato Vo, riconosciuto invalido civile totale dalla commissione di prima istanza per gli accertamenti degli stati di invalidità civile dell'Usl di Lugo (Ravenna). Il mio nucleo familiare si compone di due persone (io e mia moglie) e un reddito complessivo annuo inferiore ai 22 milioni, pertanto, stando a quanto disposto dalla legge 153 del

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

PROVINCIA DI MATERA

Bando di gara (art. 12, legge 584/77)

- Il presente bando è stato inviato all'Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in data 9 luglio 1990;
- Licitazione privata con il sistema dell'art. 24 comma I, lettera b), della legge n. 584/77; l'aggiudicazione verrà fatta al concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. L'individuazione dell'offerta avverrà sulla base di due elementi applicati congiuntamente: il prezzo e la riduzione della durata dei lavori non della concessione. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. Si avverte che non saranno prese in considerazione offerte in aumento;
- I lavori saranno eseguiti nel comune di Montescaglioso, provincia di Matera, consistenti nella formazione della sede stradale, opere d'arte, realizzazione collettore fognante con condotta in Pvc, impianto di illuminazione, pavimentazione in conglomerato bituminoso, lavori di collegamento centro abitato con la S.S. 175, 1 stralcio. Importo dei lavori L. 1.825.288.369;
- Il termine di esecuzione dell'appalto è stabilito in 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori;
- possono partecipare alla gara anche imprese riunite o che dichiarino di voler riunire ai sensi dell'art. 20 e seguenti della legge n. 584/77 e successive modifiche;
- la domanda di partecipazione dovrà pervenire in carta legale, dovrà essere redatta, unitamente alla relativa documentazione, in lingua italiana ed essere contenuta entro apposita busta sulla quale sarà evidenziato l'oggetto dell'appalto. Dovrà pervenire all'Ufficio segreteria del Comune di Montescaglioso, piazza A. Moro, a mezzo del servizio postale dello Stato entro e non oltre giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.;
- gli inviti a presentare l'offerta saranno spediti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara;
- le dichiarazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili sono: iscrizione all'AnC, categoria 6, per l'importo che consente l'ammissione all'appalto; di non ricorrere a proprio carico alcune delle condizioni di esclusione dagli appalti previsti dall'art. 13, legge 584/77; referenze bancarie; di aver raggiunto negli ultimi tre esercizi da parte dell'impresa candidate o complessivamente da parte delle imprese del raggruppamento candidato, un fatturato medio annuo di L. 2.000.000.000; la capacità tecnica dell'imprenditore di cui all'art. 18 della legge 584 dell'8/8/1977. Rimane a discrezione dell'Amministrazione comunale giudicare le indicazioni fornite che permettano di qualificare il raggruppamento o l'impresa candidate. I motivi di esclusione verranno comunicati a richiesta dell'impresa interessata. Montescaglioso, 9 luglio 1990.

IL SINDACO

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Estratto bando di gara

L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna intende procedere, mediante licitazioni private, da farsi nei modi e con il criterio di cui all'art. 15 - primo comma - lettera a) della legge 30/3/1981 n. 113, all'aggiudicazione delle seguenti forniture di olio combustibile, per il periodo ottobre 1990 - settembre 1991:

1° gara: fornitura di olio combustibile denso BTZ con viscosità a 50° C superiore a 7 Engler - quantitativo presunto q.li 75.000 - e di olio combustibile fluido con viscosità a 50° C di 3/5 Engler - quantitativo presunto q.li 1.500. Importo presunto delle forniture L. 2.800.000.000. Impianti in Bologna, quartieri Piliastro e Barca.

2° gara: fornitura di olio da gas adulterato (gasolio) max 1,3 Engler - quantitativo presunto della fornitura hi 4.100. Importo presunto della fornitura L. 300.000.000. Impianti nei comuni di: Bologna, Camugnano, Castenaso, Granaglione, Grizzana, Monghidoro, S. Benedetto Val di Sambro, Monterezzo, Monzuno, Porretta Terme, Sasso Marconi e Vergato.

Si precisa che, nel caso in cui, in corso di contratto, si realizzi la trasformazione delle centrali termiche da ritorno ad altro tipo di combustibile, l'Istituto si riserva la più ampia facoltà, ed a suo insindacabile giudizio, di interrompere le forniture con un preavviso di 30 giorni senza che da parte dell'impresa fornitrice possa essere eccepita la mancata, parziale esecuzione del contratto. Copia integrale del bando di gara, inviato per la pubblicazione sulle Gg. Uu. della Repubblica italiana (parte seconda, foglio delle inserzioni) e della Cee - rispettivamente in data 9 luglio 1990 e in data 11 luglio 1990 - è disponibile presso la sede di questo Istituto (piazza della Resistenza n. 4, 40122, Bologna) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dei giorni feriali. Le domande di partecipazione, redatte su carta bollata da L. 5.500 e contenenti le dichiarazioni specificate nella sopraccitata copia integrale del bando di gara, dovranno pervenire a questa amministrazione, piazza della Resistenza n. 4, 40122, Bologna (casella postale n. 1714, 40100 Bologna) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 agosto 1990. Tutte le spese di gara, di pubblicazione del bando di gara e del relativo contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

IL PRESIDENTE dott. arch. Gian Paolo Mazzucato

SABATO 21 LUGLIO
ULTIMO NUMERO



Arrivederci a settembre con un'altra iniziativa del «SALVAGENTE»



Via S. Quirico 143 r. - Genova - Tel. 010/710355

Nel ciclismo per un amore ecologico

LOOK il pedale vincente
LOOK